

**Tribunale Frosinone, C – Ordinanza del 23.02.2023**

*Estensore:* Sordi

**PROCESSO PENALE - DIRITTO DEL DIFENSORE AL COMPENSO – COMPENSO PER LA FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO – ISTANZA DI MESSA ALLA PROVA**

Il compenso per la fase introduttiva non è dovuto per la semplice partecipazione dell'avvocato all'apertura del dipartimento. Né tantomeno lo stesso spetta per il fatto che, in quella sede, sta stata formulata istanza di messa alla prova, la quale non può essere assimilata agli "atti introduttivi" il cui compimento costituisce, a norma dell'art. 12, comma 3, lettera b) del D.M. n. 55/2014, fonte per il diritto del difensore al compenso previsto per la fase introduttiva. Gli atti che rilevano al riguardo, infatti, sono quelli che danno impulso a un "giudizio" – la norma parla, difatti, di "fase introduttiva del giudizio" – ovvero che estendono il giudizio già iniziato a soggetti inizialmente a esso estranei, non quelli che, come l'istanza di messa alla prova, si inseriscono all'interno di un giudizio già introdotto sulla base di altri e diversi atti.